



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
SIRACUSA**

Piazzale IV Novembre - +39 0931 481011 – www.guardiacostiera.it/siracusa - cp-siracusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO MOLO “EX MONTEDISON” PORTO GRANDE DI
SIRACUSA**

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa:

VISTI

- Il rapporto di servizio n. 17, del 29.01.2026, redatto dal personale dipendente nel quale viene riscontrato che la parte terminale della testata del Molo Ex Montedison è parzialmente sommersa oltre ad una fenditura del tratto iniziale;
- l'Ordinanza n. 06 del 04.02.2026 dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia Orientale, acquisita al prot. n. 02912 in data 05.02.2026, con la quale è interdetto sul Molo “Ex Montedison” il transito, la sosta, la fermata e la permanenza di persone e mezzi, nonché l'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
- il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 220/2007 in data 16.10.2007;
- Gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO opportuno e necessario per quanto di competenza di questa Autorità Marittima emanare apposite norme finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione e portuale.

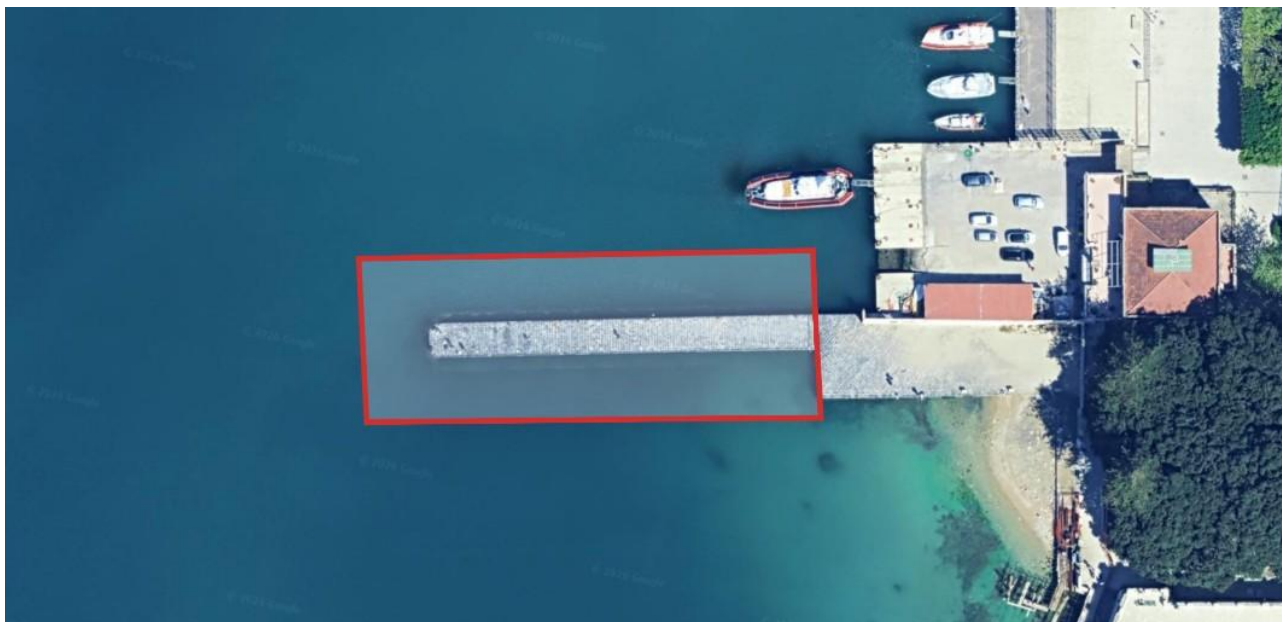
ORDINA

Articolo 1

Con effetto immediato e fino a nuova disposizione, lo specchio acqueo, per una larghezza di metri 10 (dieci) dal molo “Ex Montedison” nel Porto Grande di Siracusa, è interdetto alla:

- navigazione, ancoraggio e sosta di qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- attività di immersioni subacquee e balneazione;
- ogni attività connessa agli usi del mare non espressamente autorizzata.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area interessata devono procedere prestando particolare attenzione, valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo.



Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a loro, a terzi e/o a cose in conseguenza dell'inosservanza della presente norma e saranno puniti, ove il fatto non costituisca diverso reato e/o illecito amministrativo, ai sensi:

- dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di unità da diporto;
- degli articoli 1164, 1174, e 1231 del codice della navigazione, negli altri casi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Siracusa, (vds stringa in alto)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio CACCIATORE
Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs 82/2005, art 21